

F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

SECRETARIO DI STATO

AMBIENTE

MINISTERO

Delle Politiche Agricole, Alimentari

E AMBIENTE

**PROGETTO DI TUTELA E USO SOSTENIBILE COSTIERA E MODIFICA DELLA
LEGGE 22/1988, 28 LUGLIO, COSTE.**

MOTIVAZIONE

I

La necessità di riformare, in questo momento, la legge costiera nasce dalla concezione marcatamente transitoria che regolava il settore marittimo pubblico Terra. Gli effetti finali di molte delle disposizioni adottate nel 1988, ora modificati, sono variati nel tempo. Tuttavia, è proprio la forza del momento in cui prevale e consolida le situazioni che richiedono al soggetto che è al regime una profonda revisione. Non da un punto di vista puramente assiomatico, ma da una visione integrata che garantisce la protezione delle coste e la vera impresa Delle relazioni che lì vi si svolgono.


Fa parte dell'analisi critica dell'applicazione della legge precedente, che in certe occasioni ha tollerato risultati ambientalmente inaccettabili. Superando questa circostanza, la riforma mira ad essere un mezzo efficace per proteggere l'integrità del dominio marittimo terrestre pubblica e preservare il loro uso comune.

La riforma rispetta la complessa distribuzione dei poteri indicati sulla costa. Struttura in cui lo Stato assume il ruolo di garante della tutela e difesa del Demanio mare-terra, ai sensi dell'articolo 132,2 della Costituzione. Al tempo, dispone di due titoli di competenza generale ad adottare questa regola, vale a dire, sulla regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli in l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei loro doveri costituzionali (articolo 149.1.1. ^a), in quanto attribuisce la competenza ad adottare una legislazione di base di tutela dell'ambiente (articolo 149.1.23. ^a).

Tale legge è divisa in due gruppi principali, la prima prevede profonda revisione parziale della legge 22/1988 del 28 luglio Coste, e la seconda che istituisce la nuova estensione del regime selettivo delle concessioni riconosciute a norma della legislazione precedente, e un mosaico di disposizioni che integrano la modifica della legge costiera. In breve, è un tutto integrato che mira a garantire la protezione delle coste e di fornire certezza del diritto.

II

Protezione delle coste è un obiettivo fondamentale di questa riforma. Gli elementi che vengono introdotti a questo scopo sono principalmente preventivi comunque entrano a far parte di un meccanismo di difesa.



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

Si modifica la legge costiera per consentire al delegato di Governo, su richiesta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e ambiente di sospendere atti amministrativi e decisioni prese dagli enti locali che incidono sull'

integrità del dominio pubblico marittimo-terrestre o della servitù della protezione. Si propone di attivare una azione rapida ed efficace precauzionale per impedire l'esecuzione di un atto illegale, nonostante il fatto che nei dieci giorni si potesse ricorrere davanti al giudice di Contenzioso amministrativo.

La prevenzione è la chiave per la conservazione dell'ambiente, ed è efficace modo per prevenire il regolamento specifico che affronta le caratteristiche uniche dell'oggetto regolamentato. Così, la riforma viene introdotta in connessione con l'uso di spiagge, per consentire la successiva elaborazione dei regolamenti che istituiscono un regime differenziato per le spiagge urbane adiacenti ai piani urbanizzati e le spiagge o aree naturali protette o adiacenti alle zone rurali del territorio determinato, e per quest'ultimo imporre un elevato livello di protezione e limitare le occupazioni.

Infine, l'ambito di protezione preventiva dovrebbe sottolineare l'introduzione di criteri di efficienza energetica e risparmio idrico nella costruzione di lavori di ristrutturazione che la legge delle coste consente.

III


Il nuovo quadro normativo mira a fornire rapporti giuridici che si verificano nel Litorale con una maggiore certezza del diritto. La sua assenza ha creato problemi che vanno al di là dell'ambito strettamente giuridico, e hanno portato a diffidenza e confusione.

La certezza del diritto è il pilastro che sostiene la riforma e l'istituzione era un compito essenziale per superare il quadro di cui sopra. Questo principio si manifesta nel determinare la definizione del concetto di pubblico dominio mare-terra, nel modificare le norme in materia di concessioni e autorizzazioni e restrizioni sulla proprietà privata della terra contigua di dominio pubblico.

La legge definisce il concetto di marittimo-terrestre di dominio pubblico, sia in quello che si riferisce alla zona marittima come alle spiagge. Esso introduce anche le definizioni delle morfologie che vengono utilizzate per definire la disposizione stessa.

In relazione al concetto di marittimo-terrestre di dominio pubblico si restringe naturalmente lo standard imponendo il confine per fissare le onde temporanee superiori in riferimento alla prova che sono disponibili. È specificato in relazione alla terra allagata artificialmente, questa non diventerà di pubblico dominio, a meno che prima dell'inondazione lo fosse.

Come spiagge sono eliminati naturalmente dal concetto del Demanio le dune artificiali e quelle morte, il che significa questi sistemi fissi a carattere di sabbia che aiutano a garantire la stabilità della spiaggia e la difesa costiera.



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

La riforma del diritto della legge costiera che prevede le conseguenze che ricorrono in caso di revisione dei confini del pubblico dominio mare-terra ha introdotto norme speciali per alcuni confini.

Stabilire la registrazione obbligatoria dei beni pubblici mare-terra, seguendo così l'approccio generale segnato dalla legge del patrimonio dell'amministrazione pubblica, al fine di stabilire una correlazione tra la realtà fisica della costa e il catasto. Essa garantisce inoltre, tramite annotazione marginale, di conservare la documentazione del processo di demarcazione amministrativa nella registrazione di tutte le aziende che potrebbero essere interessate da questo. Questa misura assicura che i cittadini in generale e gli acquirenti, in particolare, abbiano le informazioni più accurate possibili che siano di pubblico dominio o che possono entrare a far parte del esso. La pubblicità non si limita alla registrazione, ma la legge impone che sia pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e ambiente le linee di demarcazione.


Per quanto riguarda l'affidamento in concessione, la legge apporta modifiche importanti. Nel termine generico massimo il regime modifica la durata delle concessioni che diventa di 75 anni (come indicato nella legge del Patrimonio della Pubblica Amministrazione e la legge sulle acque). Inoltre, esso permette la trasmissione intervivos e mortis causa delle concessioni. Nel primo caso l'estensione del periodo di preavviso che dovrebbero avere i successori per surrogare la concessione di 1-4 anni, si tratta di evitare il rischio di perdita che si verifichi per legge entro un breve tempo, soprattutto considerando la difficoltà che possono essere stranieri. Nel caso di intervivos, la sua validità richiede la preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Il secondo articolo della legge stabilisce una proroga speciale per concessioni in essere concesse a norma della legislazione precedente. Essa risponde alla cessazione delle concessioni della prima disposizione transitoria della legge delle coste, che ha fornito, in generale, un massimo di durata di 30 anni, che finirà nel 2018. Va sottolineato che questo non è un'estensione indiscriminata, ma che la loro attribuzione è oggetto di una relazione favorevole della agenzia ambientale autonoma in caso che si tratti di occupazioni destinate all'industria di tipo estrattivo, energetico, chimico, petrolchimico, tessile e della carta. Questo è un esempio in cui la certezza del diritto che è la continuazione dell'occupazione unita con la protezione della costa che può comportare la rimozione effettiva di tutte quelle concessioni non sono ecosostenibili. Questa proroga speciale non deve essere superiore a 75 anni.

In materia di autorizzazioni aumenta la durata massima da 1 anno a 4 anni.

La principale novità è introdotta per quanto riguarda la zona di servitù di protezione è rivolto a occupare legittimamente edifici, i cui proprietari sono

autorizzati ad effettuare, riparazioni miglioramento, ammodernamento e consolidamento, a condizione che non comportino un aumento del volume, l'altezza o superficie. Per rimuoverlo occorrerà il requisito di una previa autorizzazione amministrativa, dalla dichiarazione. Il che dovrà includere, come già indicato, che tali opere abbiano requisiti per l'efficienza energetica e il risparmio idrico.



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

A sua volta, si prevede anche di ridurre la larghezza di questa servitù da 100 metri a 20 metri rispetto ai centri abitati che senza il beneficio delle disposizioni della quarta disposizione transitoria della legge costiera, i terreni non essendo classificati come urbani, se avevano in quel momento caratteristico di quel tipo. Riduzione che si contempla, inoltre, come un'occasione unica, per evitare quando un tratto di questi emergente nell'entroterra, lontano dal mare, per impostazione predefinita, una servitù di 100 metri.

Essa ha regolamentato, dal punto di vista marittimo-terrestre di dominio pubblico, il regime dell'urbanizzazione marittimo terrestre, assicurando che i canali navigabili sono di pubblico dominio, e che la pianificazione urbana sia pronta a fornire, attraverso autostrade, il transito e l'accesso ai canali.

La legge prevede che i beni dichiarati di interesse culturale che occupano il dominio pubbliche, sono una concessione sottoposta a proprio sistema giuridico.

In sintesi, la riforma mira a porre le basi di un uso costiero sostenibile nel tempo e rispettoso della tutela ambientale. A tal fine, fa introdurre cambiamenti per certezza e chiarezza, mentre vengono risolti a breve termine problemi posti dalla normativa precedente.

Primo articolo. *Modifica della legge 22/1988, del 28 luglio, delle coste*

Uno. Si è modificato l'articolo 3 è modificato come segue:

"Sono di proprietà pubblica mare-terra di stato, in virtù dell' Articolo 132,2 della Costituzione:


1. La riva del mare ed estuari, tra cui:

a) La zona marittima o spazio compreso tra la linea Massima di marea o equatore vivo, e il limite nella misura delle onde temporanee delle maree, in base ai riferimenti che si dispongono, hanno dimostrato di essere, o quando si supera la linea d'acqua ad alta massimo equinoziale vivo. Questa zona si estende lungo le rive dei fiumi per cui l'effetto diventa sensibile alle maree.

Viene considerato in questo settore anche le zone umide, lagune, paludi, estuari e, in generale, le parti di pianura che di alluvione come conseguenza del flusso e riflusso delle maree, moto ondoso o acqua di filtrazione e il mare.

Tuttavia, entrerà a far parte del pubblico marittimo terrestre quelle terre che sono inondate artificialmente e controllate, come risultato di opere o impianti per lo scopo, a condizione che prima dell' alluvione non lo erano. "

b) Le spiagge o aree di stoccaggio per materiali sfusi come sabbia, ghiaia e ciottoli, tra scarpate, terrapieni e dune che sono in fase di sviluppo, spostamento o evoluzione, formata dall'azione del mare o vento di mare, o altre cause naturali, con o senza vegetazione. Le dune sono incluse nella misura che è necessaria per garantire la stabilità della spiaggia e la difesa della costa.



2. Il mare territoriale e le acque interne, con il suo letto e il sottosuolo, definito e disciplinati dalla legislazione specifica.

3. Le risorse naturali della zona economica e la piattaforma continentale, definiti e disciplinati dalla legislazione specifica.

4. Ai fini della presente legge si intende:

Albufera: corpi idrici costieri che sono fisicamente separati da oceano, in misura maggiore o minore da una striscia di terra.

Berma: parte quasi orizzontale della spiaggia, all'interno della scarpata o pendenza di una forte pendio causato dalle onde.

Dune: depositi sedimentari, costituiti da cumuli di sabbia o di vegetazione che si formano intorno ad un ostacolo, e che alimentano della sabbia trasportata dal mare con l'azione del mare, il vento di mare o di altre cause naturali.

Escarpmnt: passo verticale sulla spiaggia formata dall'erosione del muro di sabbia.

Estero: tubi in una palude.

Marsh: terreno molto piatto dovuto alle inondazioni che periodicamente sono conseguenza del flusso e riflusso delle maree.

Marsh: piano terra coperto da uno strato di acqua che supporta abbondante vegetazione. "


Due. Modifica del paragrafo 3 dell'articolo 4, che recita come segue

"La terra la cui area è invasa dal mare a condizione che l'invasione si verifica per motivi che esulano l'intervento umano. E in ogni caso, a condizione che il terreno sia navigabile. "

Tre. Comma dell'articolo 11 diventa paragrafo 1 e introduce un comma nuovo 2 che è sostituito dal seguente:

"2. Praticata la delimitazione, l'amministrazione dello Stato deve registrare i beni di dominio pubblico marittimo, ai sensi della Legge 33/2003, del 3 Novembre del patrimonio della Pubblica Amministrazione. "

Quattro. Modifica del paragrafo 4 dell'articolo 12, e sopprime il paragrafo 6 del precetto stesso. Il paragrafo 4 è modificato come segue:



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

"4. L'accordo per aprire il file di demarcazione, accompagnato dalla mappa della superficie interessata e il rapporto dei proprietari interessati, viene notificato al registro fondiario, interessante la certificazione del dominio e degli oneri delle aziende agricole registrate a nome dei titolari che risultano e le altre proprietà che sono fatti piano e sistemi aziende agricole di registrazione georeferenziazione e la costanza d'inizio del file di foglio su ciascuno di essi. Contemporaneamente al rilascio di tale certificato, il Cancelliere annota nelle aziende agricole marginali il foglio che certifica, e che contiene:

a) L'avvio di registrazione della demarcazione.

b) La spedizione e la certificazione del dominio certificato a carico delle aziende agricole colpite dal confine.

c) L'avvertimento che può essere influenzato dal limite e può riguardare le aziende agricole così incorporate, in tutto o in parte, al dominio pubblico marittimo-terrestre o sono inclusi in tutto o in parte, nella zona di protezione della servitù

d) Il fatto che la risoluzione di approvazione della procedura di confine servirà a correggere le situazioni sulla registrazione in contraddizione con il confine. "

Cinque. Modifica del paragrafo 2 dell'articolo 13, che recita come segue

"2. La delibera di approvazione del confine è titolo sufficiente per rettificare, nella forma e con le modalità previste dal regolamento, la Registrazione di situazioni contraddittorie legali con il confine. Questa risoluzione sarà titolo sufficiente anche per l'Amministrazione nella sua immatricolazione di dominio pubblico. In ogni caso i titolari registrati interessati possono proporre azioni e ricorsi che ritengono appropriati per proteggere i loro diritti, essendo suscettibile di annotazione preventiva la corrispondente querela giudiziaria "


. **Sei** Introduce un nuovo articolo 13 bis è modificato come segue:

«1. I confini saranno rivisti quando si modifica la configurazione del dominio marittimo terrestre pubblico. L'avvio di demarcazione registrerà gli effetti di cui all'articolo 12.

2. I proprietari del terreno sul riesame del confine sono incorporati nel dominio pubblico marittimo terrestre e diventeranno titolari di un diritto di occupazione e uso, per il quale scopo, l'Amministrazione ha ufficialmente rilasciato la concessione, salvo espressa rinuncia del richiedente.

La concessione avrà una durata di 75 anni, rispettando gli usi esistenti di sfruttamento, senza alcun obbligo di pagare un canone. L'Amministrazione non concederà la concessione di cui al paragrafo prima, quando l'occupazione colpisce l'integrità del dominio pubblico marittimo .

3. I titolari delle opere e installazioni che dopo la revisione del limite sono incorporate nella zona di servitù possono eseguire opere di protezione riparazione, miglioramento, consolidamento e modernizzazione a condizione che non aumentano di volume, o altezza della superficie.



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

Queste opere dovrebbero essere un miglioramento in termini di efficienza energetica. Per questo effetto, applicabile quando dobbiamo ottenere una classe di scopo finale migliorato di due lettere o la lettera B, che verrà accreditato mediante la certificazione di efficienza energetica, in conformità alle disposizioni del Regio decreto 42/2007, del 19 gennaio, che approva la procedura di certificazione di base per l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione o con lavori di ristrutturazione, o quello che qualsiasi altra norma può ambientare in un futuro per la certificazione degli edifici esistenti.

Inoltre, in questi lavori, in cui vengono utilizzati meccanismi, sistemi, impianti ed apparecchiature individuali e / o gruppi che rappresentano un risparmio effettivo nel consumo di acqua. Per incidere giardini, spazi verdi, per incoraggiare l'uso di acqua per l'irrigazione marginale come acqua piovana riciclata.

Le circostanze devono essere certificate alla Amministrazione, attraverso dichiarazione di responsabilità, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 71 bis della legge 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e comune procedura amministrativa, prima dell'autorizzazione urbanistica a procedere. Qualora le opere o installazioni interessino si richiede l'approvazione preventiva della Amministrazione dello Stato.

Sette. Introduce un nuovo paragrafo 3 dell'articolo 23, che recita come segue:


"Sulle rive dell'estuario l'estensione di questa zona può essere ridotta dall'Amministrazione dello Stato, secondo la regione e il Comune interessato, ad un minimo di 20 metri, in risposta alle caratteristiche topografiche o idrografiche, alla larghezza dei loro canali e alle distanze dalle rive del fiume sul confine interno del mare."

Otto. viene modificata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 e al paragrafo 2 dello stesso precetto, e introduce un nuovo paragrafo 4 che recita come segue:

"C) Le attività che comportano la distruzione del totale dei depositi naturali o non consolidati, cioè quelli in cui si accumulano materiale detritico tipo sabbia o ghiaia."

"2. Con carattere regolare, è consentito solo in questa zona, le opere, strutture e le attività che, per loro natura, non possono avere un'altra posizione, stabilimenti di coltura marina o sale marino, o quelli che possono fornire i servizi necessari o utili per l'uso del pubblico mare e di terra, così come impianti sportivi scoperti. In ogni caso, l'esecuzione di argini, di compensazione o la deforestazione deve soddisfare le condizioni previste dalle normative per garantire la protezione di dominio pubblico."

"4. Il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali essi possono autorizzare la pubblicità, di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, dove le strutture di parte o di accompagnamento o attività di permesso non sono incompatibili con lo scopo della protezione della servitù."



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

Nove. Introduce un nuovo paragrafo 6 dell'articolo 33, il quale recita come segue:

"I regolamenti sono emanati per sviluppare l'occupazione e l'uso di spiagge per natura. Si fornirà le spiagge naturali di alto livello di protezione limitando le occupazioni, permettendo solo quelli indispensabili o previsti dalla normativa applicabile. Essi regolano la occupazione e uso delle spiagge urbane in modo da garantire un adeguato servizio di consegna che è compatibile con l'uso comune. "

Dieci. Modifica del comma 1 dell'articolo 38 che recita come segue:

«1. Pubblicità permanente deve essere vietata dalla segnaletica con recinzioni o mezzi acustici o visivi. Titolo eccezionale nelle condizioni di quello stabilito , sarà autorizzare la pubblicità in cui una parte delle strutture di appartenenza e di accompagnamento o attività siano consentite dal pubblico dominio mare-terra e compatibilmente con la tutela di queste "

Undici. Modifica del paragrafo 1 dell'articolo 49, che recita con la seguente modalità:

Le iscrizioni di beni di dominio pubblico marittimo-terrestre alla comunità autonoma per la costruzione di nuovi porti e strade di trasporto, o l'estensione o la modifica degli Esistenti, deve essere formalizzato dall'Amministrazione. La porzione di dominio pubblico conserverà tale qualifica giuridica, corrispondendo alla Comunità autonoma l'utilizzazione e la gestione degli stessi, in funzione della sua finalità e fatte salve le disposizioni pertinenti. In ogni caso, la durata delle concessioni da concludere nella proprietà allegate non deve essere superiore a 75 anni. "

Dodici. Modifica del paragrafo 4 dell'articolo 52, che recita come segue :


"La maturità sarà determinata nel titolo del caso, e non deve superare quattro anni, tranne nei casi in cui questo Legge prevede un diverso computo ".

Tredici. Modifica del comma 1 dell'articolo 55, che recita come segue :

"Le autorizzazioni possono essere revocate unilateralmente dall' Amministrazione in qualsiasi momento, senza compensazione, quando procureranno danni al pubblico dominio, impedendo il suo uso per le attività di pregiudicare interessi pubblici o di pubblica utilità o quanto incompatibili con regolamenti adottati dopo. In quest'ultimo caso, viene revocata l' autorizzazione, se entro tre mesi dalla comunicazione delle circostanze al proprietario, questi non si fosse conformato alle nuove regole di adattamento o non fosse fisicamente o giuridicamente possibile. "

Quattordici. Paragrafo uno dell'articolo 65 diventa il paragrafo 1 e introduce una 2 comma nuovo che è sostituito dal seguente:

"2. In nessun caso potranno essere persone titolari di concessioni quelli che concorrono a qualcuno dei divieti previsti dal reale Decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre, che approva il Testo unico sui contratti del settore pubblico.



F.I.P.E.
SINDACATO ITALIANO BALNEARI

Quando successivamente al rilascio della concessione, il detentore incorre in uno dei divieti di assunzione, avverrà il termine della concessione.

In caso di insolvenza e, mentre vi è la apertura della liquidazione, non si produrrà l'estinzione della concessione, se il titolare dà garanzie di supporto idoneo o sufficiente, secondo l'Amministrazione, per continuare l'occupazione, nei termini stabiliti nel titolo di concessione. "

Quindici. Ben modificato i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 66, il quale stabilisce come segue:

"2. Il termine sarà determinato nel titolo corrispondente e in nessun caso può superare i 75 anni. "

"3. Quando l'oggetto di una attività di concessione è stato estinto poichè coperto da altre operatività quali risorse minerarie ed energetiche concesse dall'amministrazione dello Stato per un periodo superiore, il suo proprietario ha diritto di ottenere una nuova assegnazione di occupazione del pubblico mare-terra per un periodo uguale al resto del periodo di sovvenzione dello sfruttamento, ma in nessun caso superare i 75 anni. "

Sedici. Modifica del paragrafo 2 dell'articolo 70, che recita come segue:

"Le concessioni saranno trasferibili da atti inter vivos e mortis causa.

Le inter vivos sono valide solo se la prima Gestione riconosce il rispetto da parte dell'acquirente, del condizioni della sovvenzione.

In caso di morte del beneficiario, i suoi aventi causa per eredità o legato, possono essere surrogati nei diritti e gli obblighi, a condizione che nei quattro anni debbano comunicare specificamente all'Amministrazione della morte e della volontà di surrogazione. Dopo questo periodo, se nessuna comunicazione era stata fatta, la concessione è terminata. "

Diciassette. Introduce due nuove lettere, j) e k) del paragrafo 1 dell'articolo 78, che sono scritte come segue:


"J) incorrere nel divieto di assunzione, ai sensi dell'articolo 65,2 della presente legge "

k) La mancanza di comunicazione come espressamente previsto dall'art 70.2 della presente legge in caso di trasferimento mortis causa delle concessioni "

Diciotto che modifica l'articolo 84, che sono del seguente tenore.:

«1. Ogni occupazione o l'uso di dominio pubblico marittimo terrestre in regime di concessione o autorizzazione, qualunque sia la concedente Amministrazione, matura la quota corrispondente per l'amministrazione dello Stato, fatte salve le quote che sono da essa dovute.

2. Sono tenuti a pagare il canone, la cui quantità e condizioni sono determinate nella presente legge, i titolari delle concessioni e le autorizzazioni di cui sopra.



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

3. Per determinare l'importo del canone si tiene conto dei seguenti Requisiti:

3.1. Occupazione del dominio pubblico marittimo terrestre:

a) Per occupazione di suolo pubblico sul mare e la terra, la valutazione del bene occupato sarà determinato tra il più alto dei tre valori seguenti: il valore catastale, accertato con l'Amministrazione da qualsiasi tributo, o il prezzo, l'esame o l'acquisto al valore dichiarato dai contribuenti, applicabile al terreno adiacente alla loro aree di schiavitù che hanno un analogo uso agli usi che vengono proposti al pubblico dominio. In caso di assenza di un uso analogo, prendere il valore medio utilizzato per la determinazione dei canoni dovuti per le concessioni nel dominio pubblico marittimo-terrestre in quel comune.

Il valore risultante sarà aumentato di un importo pari alla media stimata annuale dell'utile netto al lordo delle imposte, che si prevede di ottenere dall'uso del pubblico dominio per un periodo di 10 anni. Se la durata della concessione aveva dura meno di 10 anni, questa stima sarà, per il periodo della concessione.

La stima di questi benefici terrà conto degli studi economici forniti dal richiedente la concessione o l'autorizzazione, così come in grado di raccogliere informazioni e valutazioni che può fare l'Amministrazione concedente, direttamente o per confronto con altre concessioni esistenti. In nessun caso, questa stima è inferiore al 20 per 100 della quantità di investimento realizzate dal richiedente.

b) Per i servizi igienico-sanitari occupazioni di infrastrutture, la fornitura di energia elettrica e le comunicazioni di interesse generale, verrà attribuito un compenso di 0.006 euro a metro quadrato di superficie, incrementando in più il rendimento che è prevedibile produrre dall'uso di questo dominio. In nessun caso questa stima è inferiore a 20 per 100 dell'ammontare degli investimenti da effettuare da parte del richiedente.


c) Nel caso di opere e occupazioni installate, nella base imponibile si calcola l'aggiunta di disposizioni di cui alle lettere a), terzo e quarto comma, e b) del presente articolo per il valore materiale di tali opere e installazioni.

d) Nel caso di opere e installazioni occupazioni nel mare territoriale pagare una tassa di 0.006 euro per metro quadrato di superficie, che è da aggiungere al punto a), terzo e quarto comma. Se queste occupazioni siano destinati a ricerca o dello sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche viene attribuito un compenso di 0.006 euro al metro quadrato di spazio occupato.

3.2. Con l'utilizzo di beni sul suolo pubblico marittimo terrestre, il valore sarà dato dai materiali utilizzati con i prezzi medi di mercato.

4. Nel caso di coltivazione marina, la tassa di occupazione di base dell'agricoltura si applica al dominio pubblico marittimo terrestre ed è calcolato in base alle seguenti regole:

a) essere considerato come valore di terreno occupato dà l'importo di € 0,006 per metro quadrato.



F.I.P.E.
SINDACATO ITALIANO BALNEARI

b) In quanto ai rendimenti ottenuti con l'uso del dominio marittimo terrestre pubblico, si prenderà in considerazione i seguenti fattori:

Tipo 1. Maricoltura nel mare territoriale e nelle acque interne 0,4 € / m².

Di tipo 2. Maricoltura in riva al mare e rias € 0,16 / m².

Tipo 3. Strutture per raccolta di acque dal mare e scarichi da colture marine che si trovano a terra 5 € / m².

Tali importi saranno rivisti con decreto del Ministero dell'Ambiente, tenendo conto della variazione nel sistema generale e dell' Indicatore Nazionale Dei prezzi al consumo.

5. L'aliquota annuale è 8 per 100 sul valore della base, tranne nel caso di approvazione , che sarà del 100 per 100.

6. La tassa per l'utilizzo a favore dell'Amministrazione Generale dello Stato che autorizza le concessioni di pubblico dominio di Stati federati mare-terra , viene assegnato per la costruzione di porti turistici e della pesca, è calcolato secondo le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione. La stima dei benefici viene utilizzata per ottenere la base imponibile dell'imposta, in ogni caso non può essere meno di 3,33 per 100 l'importo degli investimenti da effettuare da parte del richiedente.


7. La quota può essere ridotta al 90 per 100 in caso di occupazioni gratuita per uso pubblico.

Nelle concessioni erogate a enti sportivi nautici per sviluppare le attività no-profit, l'importo del canone può essere ridotto di un 75 per 100. Per ottenere tale riduzione sarà necessario che la Federazione rilevante dello sport attesti che i soggetti sono rispettivamente e regolarmente registrati e che sono esclusivamente attività nautico-sportive

Nel caso in cui queste entità destinano parte delle loro occupazioni oggetto della concessione a attività distinte da quelle delle attività sportive nautiche , queste occupazioni sono calcolate per determinare il canone, secondo le regole e i requisiti generali di cui ai commi precedenti.

Al fine di promuovere una migliore prassi ambientali nel settore dell'acquacoltura, la tassa sarà ridotta del 40 per 100 nel caso dei commercianti collegati, in modo permanente e continuo, al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Se non sono stati collegati al sistema di gestione, ma erano disponibili per il sistema di gestione ambientale EN ISO 14001:1996, i concessionari hanno una riduzione del 25 per 100.

8. I governi statali e locali pubblici sono esenti da tasse di occupazione versate per concessioni o autorizzazioni da concedere, sempre che questi non sono oggetto di profitto, direttamente o da parte di terzi. Anche sono esenti dal pagamento di questa tassa i casi previsti dal paragrafo 2 dello articolo 54 della presente legge .



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

9. L'accantonamento del canone, calcolato secondo i criteri stabiliti nei precedenti paragrafi è annuale e deve avvenire con l'emissione iniziale della concessione o autorizzazione. Potrà essere richiesto l'importo corrispondente al periodo e alle condizioni di tale licenza o autorizzazione. Nel caso di cui al Paragrafo 3.2 del presente articolo, la maturazione si verifica quando avviene lo sfruttamento esterno.

Nel caso di autorizzazioni e concessioni per più di un anno, il canone è stabilito o è stato rivisto, con l'Ordine del 30 ottobre 1992, del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, che è determinato dalla quantità di tassa per l'utilizzo e lo sfruttamento di dominio pubblico marittimo terrestre, la stessa verrà aggiornata annualmente, aumentando automaticamente o dedotta dalla base attraverso l'applicazione di forza dalla variazione dell'Indice Generale del Sistema di Indici Nazionali dei prezzi al consumo negli ultimi dodici mesi, pubblicati prima del primo giorno di ogni nuovo anno. La maturazione dei canoni, la cui base è stata aggiornata in conformità a quanto sopra, devono essere pagati entro il tempo, per le condizioni di ogni titolo.

Nel caso di sovvenzioni per più di un anno, il canone fissato o riveduto con l'Ordine del 30 ottobre 1992, in precedenza, viene riesaminato a norma dello stesso. Dopo questa revisione sarà aggiornato ogni anno secondo quanto sopra previsto. "

Diciannove. Che modifica l'articolo 119, il paragrafo attuale diventa paragrafo 1 e introduce un nuovo paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


"2. Nonostante il paragrafo precedente e secondo la procedura di cui all'articolo 67 della legge 7/1985 del 2 aprile, il governo locale, il delegato del governo, su richiesta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Ambientali, di sospendere gli atti e le risoluzioni adottate dalle autorità locali che interessano l'integrità del pubblico demanio costiero e la difesa del suolo o di servitù o che comportano una palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della presente legge. "

Venti. Vengono modificati i paragrafi 2 e 3, della prima disposizione transitoria e si introduce una nuova sezione 5, che sono del seguente tenore:

"2. I terreni per i quali la zona marittima o spiaggia non poteva essere occupata dall'amministrazione per praticare un confine prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere registrati presso il registro fondiario e coperti dall'articolo 34 della legge ipotecaria, sono soggetti alle disposizioni della presente legge per l'uso del pubblico, i titolari anche se registrati, diventeranno titolari di un diritto di occupazione e uso del dominio marittimo terrestre pubblico, per il quale l'applicazione deve essere fatta per concessione.

Fermo restando quanto sopra, se il terreno è stata assegnato per l'industria estrattiva, energetica, chimica, petrolchimica, tessile e della carta, la concessione sarà concessa solo dopo relazione favorevole del corpo ambientale della Comunità autonoma in cui l'occupazione si trova. La relazione dovrà valutare l'impatto che l'occupazione ha sull'ambiente, e comprendere, in tal caso, le condizioni che possano prevedere di assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente e dell'atmosfera.





Ciò non pregiudica le azioni civili che possono essere esercitate in difesa dei loro diritti ".

"3. Nei tratti di costa del dominio pubblico marittimo terrestre che non sia in parte delimitato, l'entrata in vigore della presente legge, si procederà alle pratiche, di corrispondente demarcazione, la cui approvazione dovrà sortire gli effetti di cui all'articolo 13 per tutti i terreni che sono inclusi nel dominio pubblico, anche se sono stati occupati da opere. Mentre i titolari di registrazione dei terreni, di cui all'articolo 34 della legge ipotecaria, di fatto diventeranno titolari di un diritto di occupazione e l'uso del dominio pubblico marittimo terrestre entro i termini previsti dal secondo comma di tale disposizione. "

"5. In deroga ai paragrafi precedenti, se il terreno, cui queste norme si riferiscono, era stata allagata come artificiale e controllata in conseguenza delle opere o degli impianti e sono stati destinati oggetto di attività di maricoltura o di sale marino, esclusi dal dominio pubblico mare-terra, anche se sono naturalmente allagate.

Queste terre sono soggette alle disposizioni del presente regime di legge per la zona di servitù di protezione. "

Ventuno. Modifica delle lettere a), b) e c) del comma 2 della disposizione quarta legge transitoria, e introduce un nuovo paragrafo 3 nel modo seguente :


"A) Se occupano suolo pubblico, saranno demoliti per estinzione della concessione.

Mentre la concessione è a tutti gli effetti, i proprietari possono fare opere di riparazione, miglioramento, consolidamento e modernizzazione a condizione che non alterino in maggiore altezza di volume o di superficie degli edifici esistenti. "

"B) Se si trova in zona di servitù di transito il titolare di edifici e degli impianti farà il miglioramento o la riparazione, consolidamento e modernizzazione a condizione che non aumentino di volume, o l'altezza della superficie esistente e i progetti senza valore crescente si comportano come quelli che possono essere presi in considerazione per l'esproprio. Tali lavori non possono essere autorizzati dall'autorità nazionale competente urbana senza che in precedenza l'amministrazione dello Stato abbia pubblicato una relazione favorevole in cui afferma che il diritto di passaggio è garantito. Questo rapporto dovrebbe essere rilasciato entro due mesi dalla sua applicazione, se entro tale termine non ha emesso diniego, significa che è approvato.

"C) Nel resto della zona di protezione e servitù lo stesso vale per i diversi tipi di terreno in conformità alla terza disposizione transitoria e quindi possono essere fatti riparazioni, miglioramenti, consolidamento e modernizzazione a condizione che non aumentino di volume, o altezza della superficie esistente o progetti senza valore crescente; chi non l'applica può essere preso in considerazione per l'esproprio. In caso di demolizione totale o parziale, le nuove costruzioni devono essere conformi pienamente alle disposizioni della presente legge. "

"3. I lavori di cui al secondo comma di tale disposizione transitorio, quando sono applicabili, devono:



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

a) dare per risultato un miglioramento dell'efficienza energetica. A questo scopo, devono ottenere un punteggio complessivo di energia che raggiunga un miglioramento di due lettere o di un punto B, che è accreditato dalla certificazione di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni del regio decreto 42/2007, del 19 gennaio, che approva la procedura di base per la certificazione di efficienza energetica di nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti, o qualsiasi altre regole possono essere stabilite in futuro per la certificazione degli edifici esistenti.

b) Utilizzando i meccanismi, sistemi, impianti e attrezzature Individuali e / o collettive con risparmio in denaro nel consumo di acqua. Per incidere la paesaggistica, l'irrigazione promuoverà l'utilizzo delle risorse idriche marginali come l'acqua rigenerata o acqua pluvia. Essi non possono essere autorizzati dall'autorità competente, senza che la parte concessionaria abbia presentato o dimostrato all'Amministrazione dello Stato che gli edifici e le strutture agli organi competenti delle Comunità Autonome o, se del caso, una dichiarazione dei comuni responsabili in caso di manifesta espressione e dichiarazione che le opere in questione non comportano un aumento della superficie di volume, l'altezza o la costruzione esistenti e soddisfare i requisiti di cui sopra per requisiti inerenti l'efficienza energetica e l'acqua quando sono applicabili. La dichiarazione di responsabilità deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 71 bis della legge 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e procedimento amministrativo comune. "

Ventidue. Introduce una nuova disposizione addizionale decima, che recita come segue:
"Decima disposizione aggiuntiva.

1. Gli sviluppi marittimo terrestri sono nuclei residenziali in terra ferma dotati di sistema navigabile o di una strada, costruita a partire dal diluvio Artificiale di un terreno privato.

2. Gli sviluppi terra mare devono avere un piano urbano, per soddisfare le esigenze relative al dominio pubblico mare-terra e sotto questa disposizione e anche sotto le relative norme di attuazione


3. Il completamento dei lavori di costruzione dei canali navigabili e l'urbanizzazione che porta l'invasione o dal mare o da acque del fiume diventano sensibili per gli effetti che detto terreno di marea aveva prima di tali opere non di dominio pubblico marittimo-terrestre, o sono interessati dalla protezione di servitù, producono i seguenti effetti:

a) Il terreno allagato si unirà al dominio pubblico marittimo terrestre. Tuttavia, non saranno incluse nel dominio pubblico marittimo-terrestre i terreni di proprietà privata adiacente alla casa e il canale navigabile destinato a box nautico individuale e privato.

b) La servitù di protezione esistente prima mantiene la sua funzione. Verrà generata una nuova servitù di protezione o di traffico intorno alle aree alluvionate.

c) la pianificazione urbana deve garantire, con traffico autostradale l'accesso ai canali, come è stabilito dal regolamento





F.I.P.E.
SINDACATO ITALIANO BALNEARI

4. I lavori per la costruzione dei canali navigabili richiedono un corrispondente titolo amministrativo per la sua realizzazione e in nessun caso possono pregiudicare le sezioni costiere che costituiscono spiaggia o aree protette, secondo quanto le disposizioni prescritte. "

Ventitre. Introduce una nuova disposizione aggiuntiva undicesima che recita come segue:

"Disposizione aggiuntiva undicesima.

1. I beni dichiarati di interesse culturale che si trovano sulla concessione di dominio pubblico mare-terra saranno soggetti alle disposizioni della presente legge, per la quale la sovvenzione dell'amministrazione corrispondente ha assegnato il beneficio entro un anno dalla data di dichiarazione di interesse culturale.

2. Una proprietà dichiarata di interesse culturale che si trova nel dominio pubblico marittimo-terrestre, la servitù area di transito, la protezione di servitù o di influenza si applicherà il regime in preferenza a quelle contenute nella presente legge, in deroga di cui al paragrafo 3, terza disposizione transitoria. 3.ª ».

Articolo Due. *Estensione delle concessioni concessi nell'ambito della precedente legislazione.*

1. Le concessioni per l'occupazione del litorale pubblico esistenti, che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere estese, su richiesta del titolare, secondo le disposizioni del presente Articolo.

Questa estensione applicata alle concessioni, termina una volta che il termine per la quali sono stati concessi, anche se non aveva esaurito il termine legale e pianificato il titolo di concessione che prevede la loro proroga.


2. Il concessionario richiederà questa estensione nel corso dei sei mesi precedenti il termine del periodo di concessione.

3. La durata di questa estensione in nessun caso deve superare i 75 anni. La risoluzione del concordato periodo di proroga può fissare una durata più breve, e fornire, a sua volta, estensioni successive entro tale termine.

4. Nel caso di concessioni che proteggono posti di lavoro per usi previsti industria estrattiva, energia, chimica, petrolchimica, tessile e della carta, l'unica estensione che può essere concessa deve formare oggetto di un rapporto favorevole della agenzia ambientale della Comunità autonoma in cui si trova l'occupazione. La relazione dovrà valutare l'impatto che l'occupazione ha sull'ambiente, e comprendere, nel caso, le condizioni per assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente. Se la relazione non è emessa entro tre mesi si considera essere sfavorevole.

5. Le concessioni così prorogate sono disciplinate in tutto il resto, dalle disposizioni della Legge 22/1988 del 28 luglio sulle coste

Prima disposizione aggiuntiva. *Pubblicazione della linea di demarcazione*



Le linee di demarcazione saranno pubblicate nella sede elettronica del Ministero della Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.

Seconda disposizione aggiuntiva. Revisione dei confini.

1. L'Amministrazione generale dello Stato avvia un riesame dei confini che sono interessati a seguito dell'adozione del presente legge.

2. Il governo centrale passerà in rassegna i confini nei casi in cui il confine interno della zona marittima era stato fissato con riferimento ai limiti temporanei, quando questi, secondo il riferimento controllato che hanno, non hanno raggiunto il limite del confine, almeno cinque volte nei dieci anni precedenti la data in cui è stato praticato il confine, o in assenza di riferimenti noti in quel periodo, in dieci anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Disposizione aggiuntiva tre. Demarcazione in alcune passerelle

Il profilo delle passeggiate che il governo centrale ha costruito nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 22/1988, del 28 luglio, delle Coste e l'entrata in vigore della presente legge, si considera on-line a tutti gli effetti all'interno del mare. Ai fini della presente disposizione non devono essere passerelle quelle strutture che non sono stati un'alterazione del terreno che le sostiene, quali ponti o strutture di legno appoggiate al suolo o sui pali.

Quarta disposizione supplementare. Delimitazione dell'isola di Formentera

1. In via eccezionale, grazie alla speciale configurazione geologica, l'isola di Formentera, perché significa che è inclusa nel dominio pubblico mare-terra:

a) Il mare che bagna lo spazio del territorio nel suo flusso e riflusso, dove ci sono sensibili maree e le onde più grosse del temporali comuni in cui non sono. Per questi scopi, si capisce che sono ordinari temporali che sono ripetuti almeno tre volte nei cinque anni immediatamente precedenti il momento, delimita l'inizio del confine


b) Le spiagge, definite come le rive del mare o di estuari formate da superficie sabbiosa o rocciosa quasi piatta, con poca o nessuna vegetazione e caratteristica.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge, l'Amministrazione Generale dello Stato effettua un limite appropriato conformemente alle disposizioni della sezione precedente.

3. Gli edifici e gli impianti situati sulla zona servitù transito o di protezione sono soggetti alle disposizioni della quarta disposizione transitoria della legge 22/1988 del 28 luglio delle coste.

La servitù di protezione deve dare, in ogni caso, una proroga di un centinaio di metri verso la terra dal confine interno del mare.

00153 ROMA - P.zza G.G. Belli, 2 - Tel. 06.58.39.21 (6 linee con r.a.) - Fax 06.58.18.682



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

4. I proprietari dei terreni sull'isola di Formentera, che non fanno parte del dominio pubblico marittimo terrestre iscritti nel registro delle Proprietà possono rivendicare la proprietà, secondo la quinta disposizione addizionale di questa legge.

Quinta disposizione supplementare. *Rivendicazione del diritto di proprietà su terreni non più di dominio pubblico marittimo terrestre.*

I proprietari terrieri che, secondo le disposizioni della presente legge non si applica parte del pubblico dominio, e che dispongono del titolo posseduto e registrato nel registro delle Proprietà prima dell'entrata in vigore della legge 22/1988 del 28 luglio delle coste, possono far valere i propri diritti di proprietà sulle terre tramite la Giurisdizione Civile. Il diritto di proprietà è riconosciuto, senza pregiudizio secondo quanto indicato nel articolo 4.5 della legge 22/1988 del 28 luglio delle coste.

Sesta disposizione supplementare. *Esclusione di alcuni centri abitati di dominio pubblico marittimo terrestre.*

1. Escluso dal litorale i centri di popolazione che sono elencati in allegato alla presente legge, nella misura in cui è fissato nel piano e incorporati nell'allegato della stessa

2. i terreni esclusi dal dominio pubblico marittimo-terrestre, in base al paragrafo precedente sono iscritti nel Patrimonio dello Stato come capitale fisso e disciplinati dalle disposizioni della legge 33/2003 del 3 novembre sul Patrimonio Mondiale del Governo.

Prima disposizione transitoria. *Iscritti titolari di terreni, nel dominio pubblico marittimo terrestre.*


1. Ai proprietari dei terreni a cui secondo e terzo comma della prima disposizione transitoria della legge 22/1988 del 28 luglio costiera, si può applicare la concessione ai sensi di tale disposizione entro sei mesi dalla data di data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari di una concessione o di altro diritto di occupazione o di utilizzazione ottenuti secondo le disposizioni della sezione due della prima disposizione transitoria della legge 22/1988 del 28 luglio costiera, può scegliere se mantenere il diritto o richiedere una nuova assegnazione, alle condizioni previste nella precedente sezione.

Seconda disposizione transitoria. *Applicazione della terza disposizione transitoria comma 3 della Legge 22/1988 del 28 luglio delle coste.*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono sollecitare che le regole fornite dalla terza disposizione transitoria della Sezione di diritto tre 22/1988 del 28 luglio delle coste vale anche per i nuclei o aree, per i quali all'entrata in vigore non erano stati classificati come suolo urbano, per poi soddisfare i seguenti requisiti di questa classificazione:

a) che avrà accesso stradale, l'approvvigionamento idrico, le acque reflue residua e alimentazione elettrica



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

b) che sono compresi in aree che sono state trasformate, coperte e edificabili o consolidati da esso, almeno in metà della sua superficie.

2. Ai fini della presente disposizione, sarà necessario che questi nuclei o aree siano classificati per la gestione come la pianificazione del territorio, in relazione all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Ambiente di pronunciarsi sulla compatibilità di tali nuclei o aree con integrità e della difesa del dominio pubblico marittimo-terrestre. Tale relazione deve essere rilasciata entro sei mesi da quando è stato richiesto dal cittadino, se non viene emesso entro tale termine è da considerarsi sfavorevole.

3. Amministrazioni urbane già classificate come suolo urbano, nuclei o aree di cui al primo comma del presente disposizione si riferiscono, per richiedere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari la relazione sull'ambiente prevista nel secondo comma di tale disposizione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La relazione dovrebbe essere rilasciata entro sei mesi dalla richiesta, se non viene emesso entro tale termine si considera sfavorevole.

4. Se per l'esame adeguato delle applicazioni necessarie ad espandere il termine per il rilascio della relazione di cui ai due commi precedenti, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e ambiente è d'accordo che l'estensione deve durare un periodo che può durare più di sei mesi, la proroga è comunicata alle autorità firmatarie.

Terza disposizione transitoria. *Termine ultimo di applicare per la concessione di occupazione dichiarata di beni culturali.*

Il contributo previsto per la fornitura undicesima aggiuntiva della legge 22/1988 del 28 Luglio, delle coste, la cui dichiarazione di beni di interesse culturale è precedente alla entrata in vigore della presente legge, sono concessi dall'Amministrazione entro un anno a partire da tale data.

Quarta disposizione transitoria. *L'attuazione della riforma delle procedure nei procedimenti amministrativi.*

In attesa di procedimenti amministrativi che sono in attesa di risoluzione alla data di entrata in vigore della presente legge, questi devono essere risolti in conformità alle nuove normative. Il rilascio di atti precedenti in base alla legislazione precedente e con la loro applicazione rimane valida, a condizione che ciò non produrrebbe un effetto contrario a questa legge.


Quinta Disposizione transitoria. *Iscrizione dei beni di dominio pubblico*

Per soddisfare l'obbligo di registrare il dominio pubblico, il Governo centrale avrà una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Abrogazione solo. *Abrogazione della legislazione*

Si derogano le disposizioni del contraddittorio di queste norme di rango uguale o inferiore o in conflitto con le disposizioni della presente legge.

Disposizione finale. *Titoli di competenza*



F.I.P.E.

SINDACATO ITALIANO BALNEARI

Questa legge è rilasciata in base alle disposizioni di cui all'articolo 149.1.1. ^a e l'articolo 149.1.23. ^a della Costituzione dello Stato che conferisce poteri in materia di regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei loro doveri costituzionali e la legislazione di base e la tutela dell'ambiente.

La disposizione addizionale viene rilasciata ai sensi del comma 6. Articolo ^a 149,1 della Costituzione.

I paragrafi quattro e cinque della sezione uno sono emesse ai sensi della clausola 8. ^a articolo 149,1 della Costituzione

I Commi terzo, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, venti, ventuno e ventiquattro della sezione uno,;articolo seconda disposizione transitoria e quinto ai sensi della clausola 18. ^a articolo 149,1 della Costituzione.

Seconda disposizione finale. *Regolamento di revisione delle coste e le scuole Di sviluppo.*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo approva la revisione del Regolamento Generale per lo sviluppo e l'attuazione della legge 22/1988, 28 luglio, delle coste.

Disposizione finale terza. *Entrata in vigore.*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino di Stato ufficiale. "

ALLEGATO Rapporto Nuclei escluso il dominio pubblico marittimo-terrestre ai sensi della sesta disposizione aggiuntiva all'estensione che si trova nel piano urbanistico.

Rocafel, comune di Alicante, Provincia di Alicante

Puerto de Santa Pola, comune di Santa Pola, Provincia di Alicante

Empuriabrava, comune di Castello d'Empuries, Girona

Platja d'Aro, Castell città di Platja d'Aro, Girona

Ria Punta Umbria città di Punta Umbria, Provincia di Huelva

Caño il Bough, comune di Isla Cristina, Provincia di Huelva

Village, comune di Isla Cristina, Provincia di Huelva

00153 ROMA - P.zza G.G. Belli, 2 - Tel. 06.58.39.21 (6 linee con r.a.) - Fax 06.58.18.682